



Tribunale di Perugia

Ufficio del Dirigente

Ai Responsabili dei Settori civili
Sede
Ufficio recupero crediti
Sede
e, p.c. al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Perugia

OGGETTO: contributo unificato non versato o versato in maniera insufficiente – Attività di recupero.

L'articolo 13 del DPR. n. 115/2002, prevede che per ogni giudizio instaurato debba essere versato un contributo unificato commisurato al valore della domanda o al tipo di procedimento.

Il successivo articolo 14 stabilisce che spetta alla parte che per prima si costituisce in giudizio o che deposita il ricorso versare l'importo del contributo unificato in base al valore dichiarato nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

In presenza di ipotesi di esenzione dal versamento del contributo unificato, espressamente previste dall'articolo 10 del DPR. n. 115/2002, la parte deve rendere apposita dichiarazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo (art. 10, 60 comma, DPR. n. 115/2002).

Il funzionario che riceve l'atto "*verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento e verifica, inoltre, se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa*" (art. 15, DPR. n. 115/2002).

In ordine alla problematica connessa all'annullamento da parte degli Uffici giudiziari, ai sensi dell'art. 12 TU 642/1972, delle marche da bollo utilizzate per l'assolvimento del Contributo Unificato dalla parte che instaura un procedimento civile e che abbia provveduto alla scansione della marca stessa ai fini del suo inserimento nel fascicolo informatico, è noto che la sola scansione ed invio della marca non è sufficiente ad assolvere l'obbligo di pagamento del contributo unificato poiché le marche da bollo devono essere annullate secondo specifiche modalità che le norme sul PCT non hanno modificato né abrogato.



Si ribadisce che a far data dal 2 maggio 2015 la regolarizzazione, mediante deposito della marca in originale, dovrà avvenire entro dieci giorni, trascorsi i quali le cancellerie procederanno ad attivare la procedura di riscossione coattiva senza ulteriore avviso o comunicazione (cfr. nota n. 1581 del 30 aprile 2015).

Chiedo, pertanto, al Presidente del COA, cui la presente è indirizzata per conoscenza, di sensibilizzare gli iscritti all'Ordine alla regolarizzazione della propria posizione, depositando le marche originali presso le cancellerie competenti.

Le cancellerie, pertanto, procederanno con sollecitudine ad attivare la procedura di riscossione coattiva per le posizioni giacenti alla data odierna e non regolarizzate nei termini indicati.

Con la sottoscrizione della Convenzione tra il Ministero della Giustizia e la società Equitalia Giustizia s.p.a. in data 23 settembre 2010, la competenza in merito all'apertura della partita di credito ed alla notifica dell'invito al pagamento per il recupero del contributo unificato omesso od insufficiente è passata dall'ufficio giudiziario alla società Equitalia Giustizia s.p.a.

Le cancellerie civili, pertanto, dovranno, accertato il mancato o insufficiente pagamento del contributo unificato (art. 16, DPR. n. 1 15/2002), **limitarsi** alla formazione del sottofascicolo, utilizzando esclusivamente il fac-simile allegato compilato in ogni sua parte datato e sottoscritto previa apposizione del timbro dall'incaricato, da inviare all'Ufficio recupero Crediti che attiva la procedura di recupero trasmettendo gli atti ad Equitalia Giustizia s.p.a. ai sensi dell'art. 6 della Convenzione.

Sarà cura dei responsabili dei settori garantire il rispetto delle presenti indicazioni e segnalare alla scrivente problematiche o disfunzioni che dovessero emergere.

Perugia, 6 agosto 2015

Il Dirigente
Dr. Paola Di Domenico

